

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 7-1993

Legge n. 178/2020. DPCM 13 settembre 2022. "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori". Legge regionale n. 23/2020. Approvazione, in attuazione alla D.G.R. n. 50-7956 del 18 dicembre 2023, dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni per interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attr...



Seduta N° 130

Adunanza 15 DICEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 7-1993/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 178/2020. DPCM 13 settembre 2022. "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori". Legge regionale n. 23/2020. Approvazione, in attuazione alla D.G.R. n. 50-7956 del 18 dicembre 2023, dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni per interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati per l'attività sportiva di base. Risorse pari ad euro 1.441.115,80.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- la legge n. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all'articolo 1, comma 561, ha istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori", al fine di potenziare lo sport di base per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico;
- il successivo comma 562 demanda a un "decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport" l'individuazione dei criteri di gestione delle risorse del medesimo fondo;
- la legge n. 234/2021 ha finanziato il suddetto fondo con la somma di euro 20.000.000,00, per l'annualità 2022, incrementata dall'articolo 14, comma 4, del decreto legge n. 228/2021, con un importo pari ad euro "0,558 milioni";
- con Repertorio atti n. 182/csr del 9 settembre 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha sancito intesa sul decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport per il riparto del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n.178, trasmesso il 9 settembre 2022;
- con il decreto del 13 settembre 2022, registrato al n. 3330 dalla Corte dei Conti in data 28

dicembre 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha:

- disposto il riparto del “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori anno 2022” destinando alla Regione Piemonte una quota di risorse pari ad euro 1.441.115,80;
- stabilito che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano individuano, secondo il rispettivo fabbisogno, i soggetti sul territorio a cui destinare le risorse, incoraggiando lo svolgimento dell’attività fisica per il miglioramento del benessere psico-fisico della popolazione, al fine di garantire il diritto allo sport e di incentivare stili di vita attivi e sani, riducendo l’impatto sulla spesa sanitaria, favorendo, in particolare, percorsi di inclusione sociale per i giovani e di collaborazione tra i vari livelli istituzionali e tra enti pubblici e privati;
- definito le priorità di utilizzo della suddetta somma da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali sono tenute, con proprio provvedimento, a individuare gli ambiti e le aree tematiche degli interventi, anche favorendo la creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari; l’allestimento di spazi per favorire l’attività motoria e sportiva anche per le scuole senza palestra; l’allestimento di aree attrezzate all’aperto.

Richiamato che:

- la legge regionale n. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, riconosce alla Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico motorie e, a tal fine, di sostenere interventi di realizzazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva, assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture e spazi sportivi, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
- l’articolo 5, ai commi 1 e 2, della medesima legge regionale stabilisce l’adozione di un programma pluriennale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, che definisca gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge, nonché le misure, le azioni, i soggetti destinatari e le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione e di impiantistica sportiva;
- in attuazione del suddetto articolo 5, con la D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023 è stato approvato il “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva”, che detta le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio 2023-2025 ed è il riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende realizzare;
- il Programma individua, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge n. 23/2020, due assi d’intervento con i relativi ambiti, destinatari e strumenti di attuazione delle misure:

Asse A - Lo sport in Piemonte: gli impianti sportivi,

Asse B - Lo sport in Piemonte: la promozione sportiva;

- in particolare, il programma individua nell’Asse A le seguenti misure:

- misura A.1 “Messa a norma, efficientamento energetico, recupero funzionale, manutenzione straordinaria, completamento degli impianti sportivi esistenti, in cui ricadono, tra gli altri, interventi di risistemazione delle aree verdi e degli spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative all’aperto, anche non organizzate”;
- misura A.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica - rientrano in questa misura gli interventi di sostegno alla creazione di impianti sportivi medio-piccoli, preferibilmente con requisiti di polifunzionalità e con specifico riferimento agli sport praticabili all’aria aperta e alla pluriattività, in risposta alle esigenze del territorio o a supporto delle attività turistico-sportive.

Premesso, inoltre, che, in attuazione al citato DPCM del 13 settembre 2022 ed in conformità al “Programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva”, la Giunta regionale con la deliberazione n. 50-7956 del 18 dicembre 2023 ha:

- approvato gli indirizzi generali per l'utilizzazione della quota del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori anno 2022" destinata alla Regione Piemonte del Fondo, individuando, nell'ambito dell'Asse A, quali interventi prioritari, la creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari (a), l'allestimento di spazi per favorire l'attività motoria e sportiva per le scuole senza palestra (b), l'allestimento di aree attrezzate all'aperto (c);
- disposto di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione di ulteriori criteri e modalità puntuali di assegnazione delle risorse ad avvenuto trasferimento delle stesse da parte dello Stato e accertamento della relativa entrata sui bilanci di previsione finanziaria.

Dato atto che:

- con la determinazione dirigenziale n. 374/A2106B/2024 dell'8 novembre 2024 è stata accertata sul capitolo di entrata 26504/2024 la somma di euro 1.441.115,80, provvisorio di entrata n. 29006 del 8 agosto 2024, corrisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod. vers. 84574) in base al richiamato D.P.C.M. 13 settembre 2022 quale quota del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori anno 2022";
- a seguito della variazione del bilancio gestionale disposta con la D.G.R. 18-1682 del 13 ottobre 2025, sono disponibili sul capitolo di spesa 256782 euro 1.441.115,80, di cui euro 720.557,90 sull'esercizio 2026 e la restante somma di euro 720.557,90, pari all'ulteriore 50%, sull'esercizio 2027.

Dato atto, inoltre, che, la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Valorizzazione dell'Impiantistica sportiva e delle Professioni sportive della Montagna", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a stabilire, nel rispetto degli indirizzi di cui alla citata D.G.R. 50-7956 del 18 dicembre 2023:

- gli elementi per la definizione puntuale dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi ai Comuni, finanziati da tali risorse, per la realizzazione di interventi di *riqualificazione realizzazione e allestimento di spazi e percorsi attrezzati per l'attività sportiva di base in Piemonte*, da individuarsi tramite l'attivazione di uno specifico bando;
- il periodo di apertura del bando per la presentazione delle domande nel termine massimo di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte dell'Avviso del bando medesimo.

Dato atto, altresì, che il medesimo Settore, alla luce della complessità della prevista documentazione tecnica progettuale da allegare alla domanda di contributo da parte di Comuni destinatari della procedura a bando, in conformità al decreto legislativo n. 36/2023, e tenuto conto della complessità della fase istruttoria di verifica della documentazione medesima, ha appurato che risulta necessario prevedere che il termine per la conclusione del procedimento e l'assegnazione del contributo sia di 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, anziché di 90 giorni come disposto dalla D.G.R. n. 50-7956 del 18 dicembre 2023.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo di spesa 256782 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, per complessivi euro 1.441.115,80, di cui euro 720.557,90 sull'esercizio 2026 e la restante somma di euro 720.557,90 sull'esercizio 2027.

Visti:

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle

obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025", come modificata dalla D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025;
- la legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e norme collegate";
- la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. 12-852 del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 Febbraio 2025, n. 2 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la legge regionale n. 10/2025 "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 18-1682 del 13 ottobre 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Trentunesima variazione)."

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 1.441.115,80, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di approvare, in attuazione alla D.G.R. n. 50-7956 del 18 dicembre 2023 di indirizzo, i criteri e le modalità, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'assegnazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni per interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati per l'attività sportiva di base, finanziati dalle risorse, pari ad euro 1.441.115,80, del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori" destinate alla Regione Piemonte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2022;

- che il presente provvedimento trova copertura con le risorse stanziare sul capitolo di spesa 256782 del Bilancio di gestione finanziario 2025-2027 pari a euro 1.441.115,80, di cui euro 720.557,90 sull'esercizio 2026 ed euro 720.557,90 sull'esercizio 2027;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Valorizzazione dell'Impiantistica sportiva e delle Professioni sportive della Montagna", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte"; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1993-2025-All_1-Alleg_SportBase2025.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

“Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori anno 2022”

Criteri per la concessione di contributi ai Comuni piemontesi per interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati per l’attività sportiva di base.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con l’articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un fondo al fine di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione. Le risorse stanziare per il fondo in questione, annualità 2022, ammontano a complessivi euro 20.558.000.

Con il successivo Decreto 13 settembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2022, n. 3330 (di seguito “Decreto”), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disciplinato l’utilizzo della suddetta somma e ha individuato la ripartizione territoriale per ciascuna regione, attribuendo alla Regione Piemonte l’ammontare di euro 1.441.115,80.

La finalità del Decreto è di favorire il potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori, per tutte le fasce della popolazione, anche a fini di prevenzione sanitaria, attraverso l’esercizio fisico. A tale scopo le Regioni e le Province Autonome sono tenute ad individuare, secondo il rispettivo fabbisogno, i soggetti sul territorio a cui destinare le risorse, incoraggiando lo svolgimento dell’attività fisica per il miglioramento del benessere psico-fisico della popolazione, garantendo il diritto allo sport, incentivando stili di vita attivi e sani e favorendo percorsi di inclusione sociale per i giovani e di collaborazione tra i vari livelli istituzionali e tra enti pubblici e privati.

Il Decreto dispone, inoltre, che le Regioni e le Province Autonome, nell’individuare gli ambiti e le aree tematiche degli interventi da finanziare, favoriscano in particolare:

- la creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari;
- l’allestimento di spazi per favorire l’attività motoria e sportiva anche per le scuole senza palestra;
- l’allestimento di aree attrezzate all’aperto.

È possibile dare attuazione al decreto, attraverso la legge regionale in materia di sport, *L.r. n. 23 del 1 ottobre 2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”* la quale favorisce e sostiene gli investimenti finalizzati al miglioramento dell’offerta e della qualità degli impianti sportivi, perseguendo finalità di miglioramento del benessere psico fisico dei cittadini, di sviluppo di forme d’integrazione e coesione sociale strettamente connesse all’esercizio fisico.

Lo strumento operativo è il Programma triennale in materia di sport 2023-2025, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023, pubblicato sul B.U. n. 26-S1 del 3/07/2023 e, nello specifico, l’Asse A: “Lo sport in Piemonte: gli impianti sportivi” nelle specifiche Misure A.1 e A.2.

Nell’ambito della citata normativa, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 50-7956 del 18 dicembre 2023 ha individuato gli indirizzi per l’assegnazione ai Comuni di contributi finanziati dal predetto fondo.

2. OGGETTO

Il presente documento, ha come oggetto l'assegnazione di contributi ai Comuni del Piemonte per la realizzazione di interventi di riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati per l'attività sportiva di base.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Nell'ambito delle misure previste dal Programma triennale per lo sport in Piemonte 2023-2025, sono ammissibili gli interventi di nuova realizzazione, risistemazione e allestimento di:

- percorsi ludico-sportivi multidisciplinari;
- spazi per favorire l'attività motoria e sportiva per le scuole senza palestra (all'interno o all'esterno degli istituti scolastici);
- aree attrezzate per le attività sportive, fisico-motorie all'aperto.

Sono considerati prioritari gli interventi di:

- a) creazione di nuovi percorsi ludico-sportivi multidisciplinari;
- b) allestimento di spazi per favorire l'attività motoria e sportiva per le scuole senza palestra;
- c) allestimento di nuove aree attrezzate per le attività sportive, fisico-motorie all'aperto.

Le aree/spazi oggetto degli interventi sopra descritti devono essere privi di barriere architettoniche (da attestare attraverso apposita dichiarazione presente nel modello di domanda).

Le attrezzature sportive da installare dovranno essere di tipo fisso e conformi alle norme UNI in materia (da attestare attraverso apposita dichiarazione presente nel modello di domanda).

L'assenza della palestra scolastica o di aree sportive annesse all'istituto scolastico, dovrà essere attestata attraverso apposita dichiarazione presente nel modello di domanda. Il progetto è ammissibile unicamente se riferito agli istituti scolastici pubblici sedi di scuole primarie e secondarie di I grado.

Sono finanziabili spese di investimento inerenti lavori e forniture per la realizzazione degli interventi sopra indicati, nonché l'acquisto di attrezzature e dispositivi necessari per assicurare la completa fruibilità delle aree/spazi/percorsi; sono comunque esclusi gli acquisti di beni di rapido deterioramento e di consumo.

Sono da considerare ammissibili interventi su spazi/aree, all'aperto o al chiuso, finalizzati allo svolgimento delle attività fisico-motorie-sportive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: installazione di attrezzi per ginnastica all'aperto; creazione di zone per l'esercizio fisico e per attività sportive non organizzate; riqualificazione e allestimento di aree sportive multisport all'aperto ad accesso libero; ripristino di pavimentazioni antinfortunistiche o superfici idonee allo sport; creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari, messa in sicurezza spazi per attività motoria nelle scuole senza palestra.

Sono esclusi dal finanziamento interventi su aree non destinate all'attività fisico-motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: riparazione o sostituzione di giochi per bambini; realizzazione di piste ciclabili; pulizia dei sentieri; piantumazione e manutenzione del verde pubblico; sistemazione di panchine e tavoli da picnic; allestimento aree di sosta attrezzate per riparazioni bici e ricarica e-bike.

Sono comunque esclusi interventi finalizzati all'allestimento o alla sistemazione di impianti sportivi pubblici gestiti in proprio dal Comune o in concessione.

4. DESTINATARI

Le risorse disponibili sono destinate a:

- Comuni piemontesi con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- Unioni di Comuni composte da Enti tutti con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Sono esclusi dalla presente misura i Comuni o loro Unioni che hanno beneficiato (in forza di provvedimento formale di assegnazione) dei contributi per l'impiantistica sportiva a valere sulla L.R. 23/2020 per gli anni 2023 - 2024 (bando Sport Missione Comune 2023 ICS e bando impiantistica 2024) o che abbiano accordi di programma in corso relativi alla medesima area sportiva per cui è richiesto l'intervento.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda riferita a un singolo progetto.

L'ente locale richiedente deve attestare, attraverso apposita dichiarazione da rendere nella domanda, la proprietà pubblica dell'area/spazio oggetto dell'intervento, ovvero l'esistenza di un diritto di superficie o di uso, ovvero l'esistenza di un contratto preliminare approvato e sottoscritto dalla parti per la costituzione di un diritto reale sull'area oggetto di intervento. Detti titoli devono sussistere alla data di presentazione della domanda e, a richiesta della Regione Piemonte, dovranno essere esibiti, a pena di inammissibilità.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La somma complessiva disponibile per l'assegnazione dei contributi in conto capitale è pari ad euro 1.441.115,80, messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori".

6. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Agli interventi ammessi sarà concesso un contributo in conto capitale nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile IVA inclusa e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di euro 100.000,00.

Sono ammissibili interventi che prevedono una spesa minima (corrispondente all'importo totale del quadro economico) uguale o superiore a euro 10.000,00.

7. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Ai fini della presentazione della domanda, è obbligatorio allegare il progetto dell'intervento redatto in conformità all'art. 41 "Livelli e contenuti della progettazione" di cui al D.lgs. 36/2023 c.d. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e dell'allegato I.7. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti obbligatori indicati nell'Avviso che sarà approvato con determinazione dirigenziale.

Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto complesso, a condizione che l'intervento realizzato sia funzionalmente autonomo ed efficiente, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale.

Il soggetto beneficiario si impegna, con apposita dichiarazione da rendere nella domanda, ad assicurare idonea copertura alla somma eccedente il contributo pubblico, anche attraverso la richiesta di concessione di mutui o prestiti per la quota di progetto non coperta dal contributo medesimo.

Ai fini della concessione del contributo pubblico, qualora gli interventi beneficino di altri contributi (pubblici o privati), la somma di tali contributi, incluso quello di cui al presente documento, non potrà superare il 100% della spesa sostenuta per la realizzazione di dette iniziative. In tali casi, comunque, il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a informare preliminarmente la Regione Piemonte.

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, per poter essere ammesse alla valutazione (fase istruttoria di merito) dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi di partecipazione indicati nell'Avviso che sarà approvato con determinazione dirigenziale:

- essere presentate tramite l'apposita piattaforma digitale FINDOM; secondo le modalità di cui all'Avviso;
- essere presentate da uno dei soggetti previsti dall'Avviso. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda riferita a un unico progetto;
- riguardare interventi ricadenti in una delle tipologie previste dall'Avviso;
- riguardare interventi realizzati esclusivamente per finalità sportive: non saranno ammesse domande riguardanti interventi totalmente a carico di strutture o spazi/aree/percorsi non sportivi, cioè non destinati allo svolgimento delle attività motorie/sportive (da attestare attraverso apposita dichiarazione presente nel modello di domanda);
- riguardare interventi i cui lavori non siano stati avviati prima della scadenza del termine della presentazione delle domande (da attestare attraverso apposita dichiarazione presente nel modello di domanda);
- il livello minimo di progettazione deve essere quello di progetto di fattibilità tecnico economica PFTE in conformità al D.lgs 36/2023;
- contenere tutta la documentazione obbligatoria di cui all'Avviso, avente le caratteristiche in esso indicate;
- essere riferite ad un singolo progetto di intervento (o suo lotto funzionale);
- non essere presentate da parte dei Comuni o loro Unioni che abbiano beneficiato dei contributi per l'impiantistica sportiva a valere sulla L.R. 23/2020 per gli anni 2023 - 2024 (bando regionale per l'impiantistica sportiva 2023 cd. "Sport Missione Comune" e bando regionale per l'impiantistica sportiva 2024) o che abbiano accordi di programma in corso relativi alla medesima area sportiva per cui è richiesto l'intervento (da attestare attraverso apposita dichiarazione presente nel modello di domanda).

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

A tal fine, il richiedente dovrà autonomamente dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID o CIE o altre credenziali, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo **"FINanziamenti DOMande"** saranno comunicati tramite il sito istituzionale della Regione Piemonte e il portale Sistema Piemonte.

Le domande, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentate, tramite piattaforma, a partire dal giorno di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per un periodo massimo di 90 giorni.

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo riferita ad un singolo progetto o suo lotto funzionale. In caso di invio di più domande da parte dello stesso soggetto, sarà esaminata esclusivamente l'ultima domanda inviata, tramite la piattaforma FinDom, anche ai fini della formazione della graduatoria di priorità.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E DESCRITTIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda di ammissione a contributo, firmata digitalmente dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere accompagnata dalla documentazione puntualmente dettagliata nell'Avviso

La mancata allegazione di uno o più documenti da questo indicati, fatti salvi i casi di meri errori materiali nel caricamento dei documenti (purché esplicitamente approvati con deliberazione comunale), comporta l'inammissibilità della domanda.

I progetti esecutivi carenti di uno o più degli elaborati progettuali ivi indicati, saranno considerati e valutati quali progetti di fattibilità tecnico-economica, mentre i progetti di fattibilità tecnico-economica carenti degli elaborati minimi saranno ritenuti inammissibili (per "progetto carente" si intende la mancata approvazione, con deliberazione della giunta comunale, di uno o più degli elaborati minimi richiesti).

11. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese inserite nel quadro economico di spesa redatto in conformità all'art. 5 dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

Le seguenti voci sono comunque considerate NON ammissibili (anche se previste nel quadro economico di spesa):

- le spese inerenti l'acquisto di attrezzature di "corredo" di rapido deterioramento e di beni di consumo (es. palloni, conetti, nastri, ecc.);
- gli oneri di urbanizzazione ed ogni altro onere accessorio;
- le spese relative a parcheggi, piste ciclabili, aree pic-nic, aree giochi;
- gli interessi debitori e altri oneri meramente finanziari;
- le spese per interventi non strettamente riconducibili agli spazi sportivi o alle aree/percorsi oggetto della richiesta di contributo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse pertanto le spese

per interventi relativi a locali accoglienza, uffici, bar-ristoro, deposito attrezzature e spazi extrasportivi analoghi);

- i beni acquistati o da acquistare in leasing;
- le spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.

Ciascuna, spesa per essere considerata ammissibile, deve rispettare i seguenti principi generali:

- le spese sostenute e rendicontate dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza all'intervento;
- le spese sostenute devono essere interamente comprovate da fatture elettroniche quietanzate riportanti il codice CUP e il cui pagamento sia tracciabile comprovato dal mandato di pagamento;
- i costi sono riconosciuti solo se sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario, per l'importo complessivo dell'investimento.

La spesa ammissibile per la determinazione del contributo regionale è computata al lordo dell'I.V.A., salvo che la stessa non costituisca un costo a carico dell'Ente in quanto compensabile.

12. CRITERI DI SELEZIONE

Ai progetti ritenuti ammissibili saranno assegnati i seguenti punteggi, necessari per la formulazione della graduatoria di merito:

Fascia di popolazione del Comune in cui si realizza l'intervento:

Fino a 1000 abitanti - PUNTI assegnati 5

da 1001 a 3000 abitanti - PUNTI assegnati 4

da 3001 a 5000 abitanti - PUNTI assegnati 3

da 5001 a 10000 abitanti - PUNTI assegnati 2

da 10001 a 15000 abitanti - PUNTI assegnati 1

Per il dato relativo alla popolazione si farà riferimento alla popolazione legale del Comune sede di intervento desunta dall'ultimo censimento ufficiale ISTAT disponibile.

Allestimento di spazi per favorire l'attività motoria e sportiva per le scuole senza palestra:

PUNTI assegnati 10

Creazione di nuovi percorsi ludico-sportivi multidisciplinari:

PUNTI assegnati 6

Allestimento di nuove aree attrezzate per le attività sportive, fisico-motorie all'aperto:

PUNTI assegnati 5

Comuni privi di impianti sportivi:

PUNTI assegnati 5

Livello di progettazione esecutivo in conformità al D.Lgs. 36/2023:

PUNTI assegnati 3

I Comuni dovranno autocertificare tramite dichiarazioni contenute nel modello di domanda - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - il possesso dei requisiti sopra specificati. Gli uffici regionali procederanno a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Comuni e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.

13. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'esame della completezza e della regolarità della documentazione trasmessa, nonché la valutazione dei progetti, saranno svolte dal Responsabile del procedimento sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali integrazioni che potranno essere richieste nell'ambito del soccorso istruttorio. A tal fine, potrà essere assegnato al Soggetto richiedente un termine perentorio non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per le integrazioni. Le integrazioni pervenute successivamente al termine assegnato non potranno essere accolte e la domanda sarà considerata non ammissibile.

I Soggetti richiedenti, nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo potranno essere invitati a chiarire o completare il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore "Valorizzazione dell'Impiantistica sportiva e delle Professioni sportive della Montagna" della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio.

14. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di una graduatoria delle istanze finanziabili approvata con determinazione dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Per la formazione della graduatoria di merito dei progetti presentati, a parità di punteggio attribuito secondo i criteri stabiliti, sarà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e ora di invio della domanda tramite la piattaforma digitale Findom).

I contributi saranno assegnati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, scorrendo l'ordine della graduatoria di merito che sarà redatta attribuendo i punteggi sopra indicati ai progetti ammissibili.

15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi finanziati dovranno essere conclusi (fine lavori) entro 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione al contributo, pena la revoca dell'intero contributo assegnato.

Eventuali proroghe del termine di fine lavori, debitamente motivate, potranno essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi, non ulteriormente prorogabili.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore, non dipendenti dal beneficiario, debitamente motivate e comprovate, al ricorrere delle quali i termini sopra indicati potranno essere ulteriormente prorogati di un massimo di 12 mesi.

Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini oggetto di proroga.

I soggetti beneficiari sono tenuti a indicare con mezzi idonei e chiaramente visibili, durevoli e permanenti (targhe e tabelloni), a conclusione dei lavori, la dicitura: "Intervento realizzato con il contributo della Regione Piemonte – Assessorato allo Sport".

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi concessi saranno erogati ai beneficiari, su richiesta di questi ultimi, secondo le seguenti scadenze:

- un acconto del 50% a seguito dell'assegnazione del contributo, dietro presentazione della dichiarazione di inizio lavori;
- il saldo del 50% a fronte della rendicontazione degli interventi effettuati secondo il modello regionale (approvato unitamente all'approvazione delle graduatorie) e dell'avvenuto aggiornamento dei dati relativi agli impianti sportivi dell'ente beneficiario, contenuti nella banca dati del "Censimento nazionale degli impianti sportivi" gestita da Sport e Salute S.p.A.

È fatta salva la rideterminazione al ribasso dell'importo del contributo assegnato a seguito di minore spesa.

La riduzione del contributo non avrà luogo nel caso in cui lo stesso sia stato assegnato in percentuale inferiore a quella prevista nell'Avviso che sarà approvato con determinazione dirigenziale, per applicazione del massimale rispetto alla spesa ammissibile.

L'importo del contributo non potrà essere variato in aumento nemmeno qualora a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dovessero risultare maggiori e nel contempo ammissibili.

17. VARIANTI PROGETTUALI

L'intervento dovrà essere realizzato in conformità alla proposta progettuale approvata e finanziata. Eventuali varianti sostanziali, che modifichino in modo rilevante le caratteristiche funzionali, qualitative, tecniche, localizzative o le finalità dell'intervento originario, non sono ammesse e comportano la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Ogni altra variazione del progetto esecutivo, anche se non modifica l'impostazione originaria dell'intervento, dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, ove applicabili (tra cui il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche, in particolare gli articoli 41, 60 e 120).

In ogni caso, le varianti devono essere previamente trasmesse al Responsabile del procedimento, corredate dalla documentazione tecnica necessaria (relazione illustrativa, computo metrico estimativo comparato, tavole grafiche aggiornate, ecc.). Il Responsabile del procedimento si pronuncia sulla variante con formale provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

L'eventuale incremento del costo complessivo dell'investimento, derivante da varianti approvate, non comporta in alcun caso un incremento del contributo regionale concesso. La copertura dell'eventuale maggiore spesa è a totale carico del beneficiario.

Le economie derivanti da ribassi d'asta o da risparmi conseguiti in fase di esecuzione, possono essere utilizzate per finanziare varianti migliorative o integrative, compatibili con le finalità del progetto originario.

Qualora tali economie superino l'importo di euro 5.000,00, l'utilizzo è subordinato a preventiva richiesta e autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. L'approvazione della variante comporta anche l'autorizzazione all'utilizzo delle relative economie.

18. RINUNCE E REVOCHE

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta certificata da questo indicato nell'Avviso.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso per la presentazione delle istanze e dalla modulistica per la rendicontazione che saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione e di rendicontazione del progetto determinerà la revoca del contributo.

In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte tutte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto e opportunamente rivalutate.

Si applicano, inoltre, le ipotesi specifiche di revoca contenute nei precedenti articoli e paragrafi del presente documento, ivi compresa quella relativa all'esito negativo dei controlli a campione.

19. OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto, entro 6 mesi dalla fine lavori, alla rendicontazione delle spese ammesse, sulla base delle modalità e della modulistica che saranno approvate con la determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie. Le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovranno risultare interamente quietanzate e tracciabili.